

La nuova legge regionale n. 10 del 2017, disciplina le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Lazio apportando delle novità rispetto alla normativa precedente (legge regionale n. 2/2005). Le principali innovazioni riguardano la cancellazione del listino, cioè dei 10 candidati collegati al Presidente che non avevano bisogno di preferenze per poter diventare consiglieri, l'introduzione divieto di candidatura del Presidente per il terzo mandato consecutivo e l'introduzione della doppia preferenza purché non dello stesso sesso e il limite del 50% dei candidati dello stesso sesso.

Come da modifica dello Statuto regionale (legge statutaria n.1/2013), il numero dei consiglieri passa da 70 a 50 più il Presidente della Regione.

Illustriamo i punti principali:

### **CIRCOSCRIZIONI E LISTE:**

il territorio del Lazio è suddiviso in 5 circoscrizioni corrispondenti alle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all'ultimo censimento generale. La ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni avviene dividendo il numero della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti (quaranta) dei componenti del Consiglio regionale, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione.

Le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di indizione delle elezioni sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le firme. Inoltre, il presidente di un gruppo consiliare potrà dichiarare collegata una lista pur se questa avrà denominazione diversa da quella del gruppo. Perfino le liste che abbiano un contrassegno nel quale compaia anche il simbolo di un partito o di un movimento per il quale è prevista l'esenzione sono esonerate dalla raccolta delle firme.

Il numero di candidati e candidate di ogni lista va da un minimo ad un massimo: da 22 a 32 nella Città metropolitana di Roma Capitale, da 4 a 6 a Latina e Frosinone, da 2 a 4 a Viterbo e 2

a Rieti. Non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale oltre ai presidenti delle province della regione, anche il sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai 20 mila abitanti (prima erano ineleggibili solo quelli dei comuni capoluogo).

### **STRUTTURA DELLA VOTAZIONE:**

**ammesso il voto di preferenza.** Si possono esprimere una o due preferenze con l'alternanza di genere, pena la nullità della seconda preferenza. Vi è la possibilità del voto disgiunto, ossia di votare per un candidato alla presidenza appartenente ad una lista diversa da quella prescelta. Se si vota per una lista senza votare il candidato Presidente, il voto si intende validamente espresso anche per il candidato Presidente collegato a tale lista.

### **ASSEGNAZIONE SEGGI:**

**L'80% dei seggi (ossia 40) è assegnato con il proporzionale** (quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui (ossia dei resti) in collegio unico regionale, dove si applica il metodo del quoziente naturale e più alti resti.

**Il rimanente 20% (10 consiglieri) è assegnato con il maggioritario**

, cioè con l'attribuzione di un premio di maggioranza che si prefigge di garantire la governabilità al candidato Presidente che otterrà più voti. I 10 consiglieri vengono infatti assegnati alle liste circoscrizionali che sostengono il presidente vincente. Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali, collegate al candidato Presidente proclamato eletto, hanno già ottenuto con metodo proporzionale. Se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60% (ossia inferiore a 30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell'assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi indispensabile a raggiungere tale soglia. In ogni caso il premio non può superare il 20% dei seggi (ossia 10) anche se le liste non raggiungessero il 60% dei seggi. Per la ripartizione dei seggi del premio viene applicato il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.